



### Fatti di causa

La società ANM – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a., che aveva assunto tra il 1997 ed il 2001 svariate unità di personale con contratti di formazione e lavoro, ricorse al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli esponendo quanto segue: -In data 11.5.1999 la Commissione europea aveva ritenuto illegittimi gli sgravi contributivi concessi alle aziende per le assunzioni attraverso contratti di formazione e lavoro, ove non ricorressero particolari condizioni, per cui l'INPS aveva richiesto il pagamento di ingenti somme per il recupero degli sgravi concessi per detto titolo, ma che era intervenuta prescrizione (quinquennale) per i contributi maturati prima del 7.1.2000. Tanto premesso la ANM s.p.a. chiese accertarsi l'inesistenza di qualsiasi onere a suo carico per la restituzione dei contributi e, in subordine, di non fare applicazione degli accessori di legge.

Accolta la domanda e proposto appello dall'INPS, la Corte d'appello di Napoli (sentenza 24.11.2010) rigettò l'impugnazione.

Propone ricorso l'INPS con due motivi.

Resiste con controricorso la società ANM – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. che deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

### Ragioni della decisione

La Corte d'appello di Napoli, nel respingere l'impugnazione dell'Istituto di previdenza, ha spiegato che la stessa, seppur basata sulla Decisione della Commissione europea dell'11.5.1999 in materia di diritto al recupero degli aiuti di Stato illegittimi per i quali non era maturata la prescrizione, doveva essere,



tuttavia, disattesa, dal momento che tale Decisione non era riferibile alla fattispecie che riguardava aiuti non destinati ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea ed idonei ad alterare la concorrenza, trattandosi di attività di esercizio di trasporto pubblico locale svolto in regime di "non concorrenza".

Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 267 TFUE (ex art. 234 del Trattato CE) e dell'art. 1 c.p.c., l'Inps sostiene che la Corte d'appello di Napoli, nell'intento di affermare l'inapplicabilità della Decisione della Commissione europea dell'11.5.1999 all'azienda napoletana di trasporti, aveva proceduto ad interpretare la norma di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (allora *ratione temporis* art. 87 Trattato CE) oltre che la predetta Decisione, mentre avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unità Europea, unico organo legittimato ad interpretare gli atti comunitari.

Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 73, 87 e 88 del Trattato CE, l'Inps assume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Napoli, la Decisione della Commissione europea è applicabile anche all'ANM s.p.a.

Orbene, questa Corte ha avuto già modo di affrontare sotto diversi aspetti la questione dell'applicazione della Decisione della Commissione europea dell'11.5.1999 in tema di recupero di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, costituenti degli aiuti di Stato.



In particolare, si è affermato (Cass. sez. lav. n. 6756 del 4.5.2012) che la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva.

Inoltre, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento per il recupero di sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro, ritenuti dalla Commissione europea, con decisione dell'11 maggio 1999, aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, sono state considerate sufficienti le enunciazioni "recupero sgravi C.F.L." e "U.E. 11/5/1999", cui la cartella esattoriale accompagnava l'indicazione degli anni di riferimento (in tal senso Cass. sez. lav. n. 6672 del 3.5.2010).

Si è, altresì, ritenuto (Cass. sez. lav. n. 6671 del 3.5.2012) che agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto



nazionale ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio, mentre il "periodo limite" decennale ex art. 15 cit. riguarda l'esercizio dei poteri della Commissione recupero.

Tuttavia, nel caso di cui ci si occupa la peculiarità risiede nel fatto che la Corte territoriale ha posto in evidenza che la Decisione della Commissione europea dell'11.5.1999 non poteva ritenersi applicabile nella fattispecie in quanto questa era contraddistinta dal fatto che gli aiuti economici, sotto forma di sgravi contributivi per le assunzioni attuate per il tramite di contratti di formazione e lavoro, non erano destinati ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e non erano idonei ad alterare la concorrenza, trattandosi di attività di esercizio di trasporto pubblico locale svolto in regime di "non concorrenza".

A conforto di tale soluzione la Corte partenopea cita il punto 66 della Decisione in cui la Commissione europea precisa che gli aiuti *"falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri; analogamente, anche se le imprese non esportano, la produzione nazionale è favorita perché l'aiuto riduce la possibilità da parte delle imprese insediate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano."*

Aggiunge la Corte d'appello che un ulteriore riscontro si rinviene nel testo fondamentale adottato sin dal 1995 dalla Commissione ed intitolato "Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione", ove al punto 7 si chiarisce che *"gli aiuti statali ricadono nel campo di*



*applicazione dell'art. 92 paragrafo 1 del Trattato CE soltanto nella misura in cui incidano negli scambi tra Stati membri. Di conseguenza gli aiuti all'occupazione riguardanti attività che non sono oggetto di scambi intracomunitari (ad esempio i servizi di interesse locale, talune iniziative locali di occupazione) non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 92 par. 1."*

Nell'impugnata sentenza si precisa, inoltre, che la società ANM s.p.a. è stata costituita con lo scopo di gestire i servizi di trasporto pubblico nel bacino territoriale di competenza dell'ente proprietario, vale a dire il Comune di Napoli, ed opera per il soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza del capoluogo campano in regime di "non concorrenza", per cui non sussisterebbe un mercato regionale, nazionale e tantomeno comunitario nel settore del trasporto pubblico locale.

Di opposto avviso è l'Inps che contesta quanto affermato dalla Corte territoriale ai fini della disapplicazione della Decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999, facendo rilevare che questa sussume nella categoria degli aiuti di Stato i benefici contributivi previsti e disciplinati dalla legislazione italiana in favore delle imprese che abbiano stipulato contratti di formazione e lavoro a far data dalla vigenza della legge n. 407 del 1990, per cui è opinione della difesa dell'ente che la Decisione in esame si applichi anche nei confronti di quei datori di lavoro esercenti attività di trasporto pubblico locale, come nel caso di specie l'Azienda napoletana trasporti s.p.a., che hanno fruito di sgravi contributivi a seguito della stipula



di contratti di formazione e lavoro nel periodo maggio 1997 – maggio 2001.

In conclusione, considerata la natura dirimente della questione, si ritiene necessario richiedere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione dell'applicabilità della Decisione della Commissione europea n. 2000/128/CE dell'11 maggio 1999 anche nei confronti di quei datori di lavoro esercenti attività di trasporto pubblico locale | i quali abbiano beneficiato degli sgravi contributivi a seguito della stipula dei contratti di formazione e lavoro, a far data dalla vigenza della legge n. 407 del 1990, con riferimento, nel caso di specie, al periodo 1997 – maggio 2001.

*In regime di sostanziale non concorrenza, in ragione della esclusività del servizio prestato,*

*914*

Il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione del processo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, visti gli artt. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e 295 cod. proc. civ., chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione della Decisione della Commissione europea 2000/128/CE dell'11.5.1999, così come specificata in motivazione. Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di Giustizia, Così deciso in Roma il 4 luglio 2017

Il Presidente

Dr. Giovanni Mammone

*G. Mammone*

**Il Funzionario Giudiziario**  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, 13 NOV 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

*Donatella Coletta*